

L'istante autocertifica la sussistenza delle condizioni di reddito previste per legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (reddito non superiore a €9.723,84 come modificato dal Decreto 29.12.2005 Ministero della Giustizia - reddito elevato di €1032,91 per ognuno dei familiari conviventi), in quanto il reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno _____

Per l'istante e di € _____

Per i familiari conviventi di € _____

e così per un totale di € _____

L'istante si impegna a comunicare entro **30 (trenta) giorni** dalla scadenza del termine di **un anno**, a far tempo dalla data di presentazione di codesta istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.

L'istante autorizza il difensore delegato al trattamento dei dati personali riportati ne presente modulo, essendo informato dei poteri e delle facoltà riservati dalla legge.

**Tutto ciò premesso e dichiarato
il/la sottoscritto/a**

CHIEDE

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La Spezia, _____

Firma _____

**In caso di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato designo come mio difensore
l'avvocato _____
con studio in _____**

Firma _____

Autenticazione

Dichiaro che la suesesa firma è autentica

Sottoscrizione del difensore

Sottoscrizione del funzionario che riceve l'istanza

Atto firmato e depositato in cancelleria addì _____ da _____

Identificato a mezzo _____

In allegato (Solo per gli stranieri e limitatamente ai redditi prodotti all'estero):

Certificazione dell'autorità consolare che attesti la veridicità di quanto affermato nell'istanza

1) Il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'Autorità consolare competente.

2) Gli interessati, se il giudice precedente lo richiede, sono tenuti, **a pena di inammissibilità della istanza**, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta al punto 2), questa è sostituita, **a pena di inammissibilità**, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

In caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui al punto 1) il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, **a pena di inammissibilità**, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare prevista dall'art. 79 co. 2 T.U. 115/02, può anche essere prodotta, entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.